

# Adunanza del 22 dicembre 1915

Presiede il Vice Presidente Meagaldi; sono presenti i componenti: Verardo, Beneduce, il Direttore Generale Vacci. Assente giustificato il Consigliere Segretario Rocchini. Funge da segretario il Consigliere Beneduce.

## 1. Cessione delle annualità della Ghirila Ponte Ovesa.

Il Direttore Generale presenta all'approvazione del Comitato lo schema di contratto di cessione definitiva delle annualità di sovvenzione governativa afferenti la costruzione della ferrovia elettrica da Ghirila a Ponte Ovesa, della quale è concessionaria la Varesina per Imprese Elettriche.

Dette annualità posticipate, riguardanti una somma complessiva (valore attuale) di Lire 433.000 circa, sono state già dichiarate liquide ed esigibili a scade dal 15 luglio p.v. essendo la linea già aperta all'esercizio.

Trattandosi di annualità posticipate, decorrono a favore dell'Istituto gli interessi al saggio del 5,50% dalla data 15 luglio 1915. Ma poiché il pa-



gamento del corrispettivo valore avverrà solo alla fine del corrente mese, nel conteggio relativo sono stati calcolati, a credito della Società, gli interessi al 4% dal luglio 1915, alla data in cui la somma corrispondente al valore delle annualità somma messa a disposizione della Società stessa e cioè al 30 corrente mese.

Conteggio relativo alla usione delle annualità di sovvenzione governativa afferente la costruzione della ferrovia elettrica di Ghirla a Ponte Cusa da stipularsi con la Società Varesina per Imprese Elettriche.

Valore di 50 annualità posticipate di L. 537.11,48  
 al saggio di interesse del 5,50% annuo posticipato L. 910.432,62  
 Interessi 4% per 165 giorni (annuo 360) su lire  
 910,432,62 (a credito Società) 16.691,27  
L. 927.123,89

Anticipazione concessa L. 350.025,-

Interessi a debito Società 6% per il periodo che decorre dal 18

Agosto non compreso al 30

dicembre <sup>giorni</sup> 132 (anno 360) L. 7.700,55

L. 357.725,55

Somma da liquidarsi alla Società

L. 569.398,34

Il Direttore Generale da lettura del seguente schema di contratto:

Premesso;

che in virtù di compromesso preliminare del 23 giugno 1915 atti Buttaoni, registrato in Roma il 26 al 9892 A.P. l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ai patti e alle condizioni nel compromesso stesso indicati, si impegnava di acquistare dalla Società Varesina per Imprese Elettriche quota parte in L. 27.758,86 (due ventisettesettecentocinquanotto e cent. 86) su di ognuna delle cinquanta annualità che sarebbero state liquidate per sussidio chilometrico governativo attribuito alla costruzione della ferrovia da Ghirla a Ponte Ceresa, con il corrispondente capitale di L. 470.000 - tenuto conto del saggio d'interesse del 5.50%, che l'acquisto di dette quote di annualità avrebbe dovuto farsi dopo l'apertura della ferrovia all'esercizio e la conseguente liquidazione dell'annualità medesima ai sensi dell'art. 7 della concessione approvata con R.D. 29 dicembre 1912;

dsj

che con lo stesso atto l'Istituto si impegnava altresì a concedere alla Società delle antiche



parazioni sui certificati di avanzamento dei lavori, anticipazioni che furono effettivamente corrisposte, contro vincolo del certificato N° 1 rilasciato in data 9 agosto dai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, nella somma di L. 350.025 (trentacinquantamila venticinque) sulla quale si dovranno conteggiare gli interessi in ragione del 6% annuo; a norma degli articoli 14 e 15 del citato compromesso;

che in seguito la Società chiese di cedere all'Istituto la quota parte di annualità residuale non ceduta col citato compromesso, ammontante a lire 26.012.62, essendo stata come risulta, dal certificato rilasciato in data 25 novembre 1915 dai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, liquidata nella somma di lire 53.771.48 (lire cinquantemila settescentosettantuno e cent. 48) l'intera annualità di sussidio chilometrico governativo affente la costruzione della detta ferrovia; che come risulta dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 novembre 1915, nonché dal suindicato certificato 25 novembre, è stata sanzionata l'apertura della ferrovia all'esercizio e usa liquidata ed usabile la

ripetuta annualità di costruzione di L. 53.771,48.

Vista la deliberazione dell' 11 settembre 1915 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato Permanente, approva l'acquisto delle residue quote di annualità governative attribuite alla costruzione della Ghirlandola e Ponte Tresa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, (all. 1) del giorno ..... con cui venne delegato alla stipula del presente atto il .....

Essi componenti convergono quanto appresso:

1°) La Società effettua con il presente atto regolare cessione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale accetta, della intera annualità di sussidio governativo chilometrico afferente la costruzione della ferrovia Ghirlandola a Ponte Tresa, e cioè della quota di lire 27.58,86 già impegnata col compromesso 23 giugno 1915 not. Puttaoni e di quella residua di L. 26.012,62 (lire ventiseimila dodici e cent. 62), costituente in complesso l'intera annualità di L. 53.771,48.

In conseguenza di questo atto che, a norma



dell'art. 5 del citato compromesso dovrà subito essere notificato ai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro), la Società cedente autorizza il pagamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni delle suddette 50 annualità posticipate di lire 53.771,48 ognuna, dalla prima che andrà a scadere il 15 luglio 1916 all'ultima con scadenza al 15 luglio 1965.

2°) In corrispettivo di detta cessione l'Istituto dichiara di tenere a disposizione della Società cedente la somma di lire 569.398,34 che rappresenta il residuo dovuto in corrispettivo delle annualità col presente atto cedute, al netto della anticipazione di lire 350.025 concessa contro vincolo del certificato N° 1 di avanzamento dei lavori di costruzione, nonché degli interessi 5,50 % e 6%, giusta gli articoli 5, 13, e 15 del citato compromesso.

3°) La suddetta somma di lire 569.398,34 risultante dalla liquidazione fatta d'accordo con la Società è messa dall'Istituto a disposizione della Società alla quale sarà versata non appena essa avrà prodotto il certificato del Ministero dei Lavori Pubblici di cui all'art. 5 cap. 2. del citato compromesso da cui risulta il

passaggio della proprietà, delle annualità cedute, all'Istituto Nazionale.

4°) La Società, in conformità dell'art. 9 del compromesso 4 giugno, dichiara di obbligarsi a rimborsare all'Istituto le tasse, imposte, ed aggravii qualsiasi che venissero in avvenire a colpire le annualità cedute.

5°) Le spese del presente atto, della notifica di esso ai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro) nonché di una copia per l'Istituto sono tutte a carico della Società.

DM

Il Comitato approva il testo sopra riportato e autorizza il Direttore Generale alla stipula del contratto stesso.

2. Corso di conferenze sulla materia delle assicurazioni nei R. Istituti commerciali.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla istituzione di un corso di conferenze sulla materia delle assicurazioni vita presso il R. Istituto Commerciale di Bologna.

Da notizia al Comitato delle parti;



che corse con il Prof. Giannini Direttore dell'Istituto Commerciale di Bologna, e propone che, con riguardo al contenuto e ai limiti del corso indicati nella nota indirizzata dalla Direzione il 3 febbraio 1915 al predetto prof. Giannini, venga autorizzato l'Istituto di Bologna a far tenere dai propri insegnanti un numero di conferenze non superiore a 20 contro compenso di lire 50 per ciascuna conferenza.

Il Comitato Permanente,  
sentita la relazione del Direttore Generale,

raffirmata la convenienza di interessare i giovani delle Scuole Commerciali agli studi sulle assicurazioni in genere e sulle assicurazioni sulla vita in specie:

autorizza il Direttore Generale a definire le modalità per la istituzione presso il Re. Istituto Commerciale di Bologna, di un corso di conferenze in numero non superiore a 20 e con compenso di lire 50 per ciascuna conferenza; limitatamente all'anno scolastico 1915-1916 e senza alcun impegno per gli anni scolastici successivi; raddiando, anzi, il Comitato Permanente la opportunità che siffatti

corsi possano tenersi con profitto successivamente  
nei vari Istituti Commerciali del Regno.

3. Riconoscimento del modo supplente  
presso l'agenzia generale di Siena.

Il Direttore Generale riferisce che l'agente  
generale di Siena, sig. avv. Renato Pacchierd.  
di, con sua lettera del 29 novembre u. s. dichia-  
ra di incaricare a sostituirlo completamente  
nella gestione dell'agenzia generale il sig.  
Petrucchi Ulderico di Galzano, dell'opera  
del quale assume la piu' ampia e com-  
pleta responsabilita'.

Am

Prima di fare alcuna proposta  
al riguardo la Direzione ha creduto di  
interpellare l'Ispettore Compartimentale  
che e' stato a Roma in questi giorni,  
anche per aver notizie piu' dettagliate  
e riservate sulla persona del proposto  
sostituto sig. Petrucci.

L'Ispettore da' parere favorevole, data  
la situazione anormale nella quale attual-  
mente trovasi l'agenzia generale di Siena.

Il titolare di essa trovasi a prestar  
servizio militare fin dalla entrata in



guerra dell'Italia, essendo egli della classe 1887, 3<sup>a</sup> categoria.

Il supplente sig. avv. Francesco Ponticelli, della classe 1888, è stato richiamato in servizio militare fin dal 1<sup>o</sup> giugno u. s.

Il padre del titolare, dott. Ferdinando Pacchierotti, che ha in questo frattempo assunto, nel nome e nell'interesse del figlio e dell'Istituto, la gestione dell'Agenzia Generale, abita in campagna e non può seguire continuamente e metodicamente l'andamento degli affari.

Egli si reca in città una volta la settimana, e spesso a più lunghe distanze di tempo, e la sua mancata presenza mette l'Agenzia Generale nella stessa situazione di non avere di fatto alcun dirigente responsabile.

La istituzione quindi di un nuovo supplente fino al giorno in cui il titolare o il primo supplente saranno in grado di riprendere le funzioni, si rende necessaria.

La Direzione Generale da pertanto parere favorevole per il riconoscimento del sig. Petrucci Ulderigo come supplente temporaneo, e

fino a che il titolare o il supplente risultante dalla lettera di concessione siano in grado di riprendere le loro funzioni.

Il Comitato delibera di prendere atto delle comunicazioni fatte dal Direttore Generale nei riguardi della persona cui è affidata, temporaneamente, dall'Agente Generale, la gestione dell'Agenzia di Siena.

4. Sinistro Angelo Bassi.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla liquidazione del sinistro su testa Angelo Bassi, assicurato per lire 5.000. presso la Fondiaria con polizza numero 44548 Categoria Meista, emessa il 23 marzo 1903.

Drj

La designazione beneficiaria inserita in polizza era a favore degli eredi. Tenon- che avvenuto il decesso tra gli altri docu- menti, venne prodotto un atto di costituzione di pegno sulla polizza in discorso consen- tito dal contraente assicurato a favore del fratello Antonio a garanzia di un prestito avuto.

L'atto in parola, redatto per vero in



forma poco precisa contiene la clausola seguente: "Se avvenisse il decesso del sig. Angelo Bassi prima di avere restituito il capitale del le lui 5000. dovrà la Compagnia "La Fondiaria" pagare al detentore sig. Bassi Antonio a vece dell'assicurato, il capitale di lui 5000. ecc. ecc."

In tale stato di cose l'Istituto che non aveva obbligo di ricercare se il prestito fosse stato o meno estinto o estinto in parte, giustamente richiese: che, in mancanza di una esplicita rinuncia a qualunque pretesa sulla somma garantita con la polizza in parola o per parte del creditore pignoratizio o per parte degli eredi legittimi dell'assicurato (che risultava morto ab intestato) e il primo e gli ultimi intervenissero all'atto di quietanza, salvo a regolare poi tra loro le reciproche ragioni.

Le poiché tra le eredi del defunto assicurato risultava esservi una figlia minoreme. l'Istituto fondatamente richiese che il Consiglio di Famiglia della stessa, prendesse in ordine all'oggetto in discorso le opportune e necessarie deliberazioni da sottoscrivere.

se del caso, alla omologazione del Tribunale competente, per potere mettere in grado il debitore Istituto di liquidare il sinistro.

Il tutore di Sarnico, quale Presidente del Consiglio di famiglia oppose dapprima ogni sorta di ostuzionismo contro la convocazione avvenuta insieme con il protutore della minore non prese parte alla votazione non motivandone in verbale le ragioni. Sicche le deliberazioni prese non poterono essere omologate dal Tribunale.

In tale stato di cose il povero creditore pignoratizio ricorse alla via che gli rimaneva, cito, cioè, l'Istituto e tutti gli eredi Bassi avanti il Tribunale di Bergamo. Sfortunatamente pero la citazione per quanto riguardava l'Istituto, era vizziata di nullità inquantochè l'Istituto non fu citato in persona dal suo unico e legale rappresentante, ma dall'Agente Generale di Bergamo. E l'avv. Bassi, Procuratore dell'Antonio Bassi capè truto bene d'essere caduto in errore che, senz'altro attendere destitette dalla causa con promessa della rifusione delle spese.

La Direzione dell'Istituto nel prendere atto di tale desistenza, esternava a mezzo dell'Agenzia generale competente l'opinione, che l'interessato sig. Antonio Bassi consentisse di definire la pratica amichevolmente anziché instaurare un nuovo giudizio avanti il Tribunale di Roma e lo esortava a fare le opportune pratiche presso i suoi parenti onde ottenere pienamente quanto occorreva.

Con sua 4 corrente, l'Agenzia di Bergamo comunica come l'avv. Berni abbia fatto conoscere che ben volentieri abbandonerebbe le pratiche giudiziali, ma con facendo il suo cliente dovrebbe sottostare al ricatto che gli eredi Bassi gli vogliono imporre, pretendendo avere, senza diritto, un compenso per prestarsi a fare quelle dichiarazioni che sinistramente e da tempo avrebbero dovuto fare. Le comunica inoltre come in vista di tali speciali contingenze, l'avv. Berni chiederebbe se l'Istituto fosse disposto a depositare la somma, affinché su di essa maturassero gli interessi a favore del suo cliente.

La Direzione Generale ritiene, pertanto,

che l'Istituto al fine di evitare una possibile azione giudiziaria a proprio carico potrebbe depositare la somma dovuta presso la Cassa Depositi e Prestiti o mettere la somma stessa a disposizione degli aventi diritto con regolare atto da notificarsi per ministero di usiere.

Il Comitato Permanente sulla relazione del Direttore Generale, in ordine alla liquidazione del sinistro su testa Angelo Bassi,

esprime avviso che consenta mettere a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta, mediante regolare atto per ministero di usiere giudiziario.

5. Agenzia Generale di Venezia. Citazione Secretant.

Il Direttore Generale riferisce che il Sig. Secretant, già concessionario, con l'Istituto Veneto di Cambio, dell'Agenzia Generale di Venezia, con atto notificato il 4 corrente mese di dicembre ha citato l'Istituto per ottenerne la condanna al pagamento.



a) di L. 12156.65 per utili netti calcolati in ragione di lire 700 mensili, per il periodo dal 1° febbraio 1915 a tutto il febbraio 1917, a titolo di danni materiali;

b) dei danni morali da liquidarsi secondo il giudizio del Tribunale;

c) delle spese di lire ecc. ecc.

La domanda di danni proposta dal Secitanti, si connette alla revoca della concessione dell'Agenzia di Venezia, deliberata dal Consiglio in seguito alla messa in liquidazione dell'Istituto Veneto di Cambio e previo parere della R. Avvocatura, a suo tempo comunicato al Comitato.

L'Istituto ha sostenuto che lo stato di liquidazione dell'Istituto Veneto di Cambio, costituiva causa legittima di risoluzione della concessione dell'Agenzia.

Le poiché la concessione era fatta all'Istituto Veneto di Cambio, costituiva causa legittima di risoluzione della concessione dell'Agenzia.

Le poiché la concessione era fatta all'Istituto Veneto di Cambio e al sig. Secitanti, non singolarmente e alternativamente, ma, giusta la espressione usata dalla R. Avvocatura, come unico ente foggiato per i particolari fini della concessione.

ne era naturale che, cessata per l'Istituto Veneto di Cambio, la concessione, dovesse cessare automaticamente anche per il Secretant.

Il Secretant non ha ritenuto però di accettare tale tesi e, in conformità delle riserve espresse sul verbale di consegna, ha con l'atto su citato chiamato in giudizio l'Istituto.

Il Direttore Generale fa presente che già l'Istituto allo scopo di eliminare ogni ragione di divergenze, era disposto ad assumere il Secretant, come impiegato presso l'Agenzia di Venezia, con lo stipendio di lire 300 mensili.

Il Secretant non avendo fatto alcun passo nel senso di un bonario componimento, non ha dato modo al reggente dell'Agenzia, ispettore Ferrer, di fargli alcuna proposta in tale senso.

Am

Il Comitato Permanente delibera di prendere atto delle comunicazioni fatte dal Direttore Generale in ordine alla citazione Secretant.

6. Causa del Frate.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla causa per danni intentata dalla signora



Adalgisa Del Frate contro l'Istituto, decisa in 1<sup>a</sup> istanza dal Pretore del Secondo Mandamento di Roma con sentenza 20.30 ottobre scorso.

Nel febbraio 1913 veniva assunta, e destinata all'ufficio II la signora Adalgisa Del Frate in qualità di dattilografa. Essa al momento dell'assunzione, dichiaravasi ubile.

Nel maggio 1914 la Del Frate in seguito ai continui disturbi verificatisi durante le ore di lavoro, rivelò di essere in istato interessante, comunicando al proprio superiore che, per consiglio dei medici, essa era obbligata al più assoluto riposo. In tale comunicazione la Del Frate sottoscriveva anche col nome del marito rivelando per la prima volta il mutamento nel proprio stato civile.

In seguito a questa comunicazione si ritenne opportuno di dichiarare alla Del Frate che la si dispensava dal servizio.

Avendo la Del Frate reclamato contro il provvedimento si venne a delle trattative e furono offerte alla Del Frate i tre mesi d'uso.

Ma essa non volle aderire alla offerta transazione e iniziò il giudizio terminato con la sentenza su citata.

Contro tale sentenza che accoglie la domanda della Del. Frate, per le ragioni suaccennate con la lettera alla R. Avvocatura, e' necessario appellare. Trattasi di una questione di principio e non puo' l'Istituto acquietarsi alla sentenza del Tutore la quale sem-  
bra del resto tutt'altro che informata a una cor-  
retta interpretazione della legge 4 aprile, del regola-  
mento e dello Statuto di questa Amministrazione.

Il Comitato prende atto della comunicazione  
del Direttore Generale.

2. Domanda dell'impiegato sig. Raf-  
faele Perelli per copertura gra-  
tuita del rischio di guerra.

20

Il Direttore Generale riferisce in ordine alla richiesta  
di copertura gratuita del rischio di guerra fatta  
dall'impiegato presso la Direzione Generale, Uff-  
ficio IX, sig. Raffaele Perelli:

Il Sig. Raffaele Perelli, impiegato presso la  
Direzione Generale (Ufficio IX) ha stipulato la  
polizza di assicurazione obbligatoria in catego-  
ria Polizza Milita durata 25 anni per un  
capitale di L. 6.901.64 in caso di vita e di  
L. 3450,82 in caso di morte.

Alla polizza e' stato dato, come richiesto dall'at-



-60-  
sicurando effetto retroattivo al 26 aprile 1915, ossia al giorno della di lui ammissione nel personale dell'Istituto.

Il Sig. Perrelli essendo stato richiamato alle armi col 22 novembre scorso quale militare di 2<sup>a</sup> categoria della classe 1890, domanda che gli venga accordata la copertura gratuita del rischio di guerra.

Secondo le norme vigenti egli dovrebbe corrispondere, come qualunque altro assicurato il sopra premio del 4%, purché la garanzia gratuita del rischio di guerra fu concessa dal Consiglio di Amministrazione (seduta la 3 aprile 1915) soltanto per le polizze contratte dagli impiegati fino al 1<sup>o</sup> aprile 1915.

Pero tenuto conto che il Perrelli fu assunto in servizio col giorno 26/4/1915, che egli ha stipulato la polizza obbligatoria dandole effetto da quella data, savi d'avviso che, in via eccezionale, si accogliesse la domanda del Perrelli.

Il Comitato Permanente,  
sentita la relazione del Direttore Generale,  
delibera che in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 3/4/1915, si conceda la copertura gratuita del rischio di guerra all'Impiegato dell'Istituto sig. Raffaele Perrelli.

8. Richiesta di autorizzazione di rappresentare la compagnia Anonima

nima Incendi, dall'agente generale di Macerata..

Il Direttore Generale riferisce intorno all'autorizzazione richiesta dall'Agente Generale di Macerata sig. Pannaggi, di rappresentare la Compagnia Anonima Incendi di Corino.

L'Agente Generale di Macerata sig. Pannaggi fin dal 3 agosto u.s. comunicava alla Direzione Generale di avere rassegnate le dimissioni di Agente della "Fondiarica", e nel contempo chiedeva l'autorizzazione di rappresentare la "Compagnia Anonima Incendi" di Corino.

Ag

Allora il Comm. Corio pregò l'Istituto di adoperarsi affinché il sig. Pannaggi, ottimo elemento, non abbandonasse la "Fondiarica" ..

Nell'adunanza del 14 settembre u.s. la questione fu trattata in seno al Comitato Permanente, il quale sospenderà di deliberare sulla domanda avanzata dal sig. Pannaggi.

Ora il sig. Pannaggi torna ad insistere per ottenere detta autorizzazione, avvertendo che dal 14 settembre u.s. egli è definitivo.



mente dimissionario come agente della "Fondaria",  
alla quale ha pure eseguita la consegna  
dell'agenzia, e quindi non ha con essa alcun  
rapporto.

Il Comitato Permanente,  
sentita la relazione del Direttore Generale, re-  
puta non conveniente, nelle presenti circostan-  
ze del mercato delle assicurazioni, di concedere  
l'autorizzazione richiesta.

---

Dopo di che il Vice Presidente dichiara  
sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

*Ampe*

Il Direttore Generale

*Doni*

Il Consigliere Segretario

*Amendul*